



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo

Prot. n. 14/2024

ORDINE DI SERVIZIO N. 1 / 2024

**-Adempimenti art.362 bis cpp-
- Gruppo specialistico reati codice rosso: integrazione reati -
-Adempimenti art.362 comma 1 ter cpp -**

Il Procuratore della Repubblica di Rovigo,
visto l'art.362 bis c.p.p.¹ introdotto dall'art. 7, comma 1 della L. 24 novembre 2023, n. 168
"Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica";
vista la Legge n.122/2023² "Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106,
concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo
362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni
dalle vittime di violenza domestica e di genere" e richiamati gli adempimenti di cui al
comma 1 ter dell'art.362 cpp³;

¹ Art.362 bis cpp

"1.Qualora si proceda per il delitto di cui all'articolo 575, nell'ipotesi di delitto tentato, o per i delitti di cui agli articoli 558 bis, 572, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583 bis, 583 quinquies, 593 ter, da 609 bis a 609 octies, 610, 612, secondo comma, 612 bis, 612 ter e 613, terzo comma, del codice penale, consumati o tentati, commessi in danno del coniuge, anche separato o divorziato, della parte dell'unione civile o del convivente o di persona che è legata o è stata legata da relazione affettiva ovvero di prossimi congiunti, il pubblico ministero, effettuate le indagini ritenute necessarie, valuta, senza ritardo e comunque entro trenta giorni dall'iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato, la sussistenza dei presupposti di applicazione delle misure cautelari.

2. In ogni caso, qualora il pubblico ministero non ravvisi i presupposti per richiedere l'applicazione delle misure cautelari nel termine di cui al comma 1, prosegue nelle indagini preliminari.

3. Il giudice provvede in ordine alla richiesta di cui al comma 1 con ordinanza da adottare entro il termine di venti giorni dal deposito dell'istanza cautelare presso la cancelleria."

² La Legge n.122/23 da un lato ha previsto la possibilità di revocare l'assegnazione del procedimento al magistrato titolare da parte del Procuratore della Repubblica nel caso di mancato rispetto del termine dei tre giorni per l'assunzione delle informazioni da parte delle vittime dei reati di codice rosso e, dall'altro, ha previsto che i Procuratori Generali presso le Corti d'Appello, nell'ambito del loro generale potere di vigilanza, acquisiscano con cadenza trimestrale dalle Procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto del termine entro cui devono essere assunte tali informazioni e che gli stessi inviino al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione una relazione almeno semestrale sul punto.

³ Art.362 comma 1-ter cpp.

"Quando si procede per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies e 612 bis del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583 quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, il pubblico ministero

considerati gli esiti della riunione endodistrettuale tenutasi in Procura Generale di Venezia il 4/12/23 con il Procuratore Generale e i Procuratori del Distretto in ordine alle migliori modalità con cui organizzare il rispetto dei termini di cui all'art.362 bis cpp, anche ai fini delle verifiche che spettano al Procuratore e delle comunicazioni da dare al Procuratore Generale previste nella citata norma;

considerato il modulo inviato dalla Procura Generale alla Procura del Distretto per tener conto degli adempimenti di competenza di cui agli artt. 362 comma 1 ter e 362 bis cpp; considerata la attuale organizzazione dell'Ufficio in tema di reati di codice rosso e di fasce deboli, di cui all'OdS 13/23 e al Progetto Organizzativo paragrafo gruppi specialistici⁴, nonché tenuto conto degli esiti della riunione del 13/12/2023 tenutasi tra i Magistrati dell'Ufficio;

rilevato che nell'art. 362 bis c.p.p. sono indicati anche i seguenti reati non ricompresi attualmente nel gruppo specialistico n.1 codici rossi e fasce deboli:

assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa.

⁴ **1) Gruppo Area Codici Rossi e Fasce deboli In cui rientrano i seguenti reati:**

-tutti i reati di codice rosso e quindi riassuntivamente le seguenti fattispecie indicate dalla legge n.69/2019:

1. Art.572 cp [maltrattamenti contro familiari e conviventi],
2. Art.609 bis cp[violenza sessuale],
3. Art.609 ter cp [aggravanti della violenza sessuale],
4. Art.609 quater cp[atti sessuali con minorenne],
5. Art.609 quinquies cp[corruzione di minorenne],
6. Art.609 octies cp[violenza sessuale di gruppo],
7. Art.612 bis cp[atti persecutori]
8. Art.612 ter cp[diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti]
9. Art.582 cp[lesioni personali volontari] e art. 583 quinquies cp [deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso] nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, comma 1, numeri 2 [in danno di ascendente o discendente, quando ricorrono motivi abietti o futili o sono state adoperate sevizie o usata crudeltà o è stato adoperato un mezzo venefico o insidioso o vi è stata premeditazione], 5 [“in occasione” della commissione dei delitti di cui agli articoli 572, 583 quinquies, 600 bis, 600 ter, 609 bis, 609 quater e 609 octies c.p.] e 5.1 [commissione da parte dell'autore del reato di atti persecutori in danno della stessa persona offesa], e 577, commi 1 n.1 e comma 2 c.p.”
10. i delitti di cui all' Art.387 bis c.p. e Art.388 c.p. se riferito a obblighi verso familiari e conviventi, anche se la convivenza sia cessata,
11. il delitto di percosse ai danni di familiari, di conviventi (anche se la convivenza è cessata), di persone con cui si è avuta relazione affettiva(anche se cessata), di minori e incapaci
12. i delitti di cui agli artt. 527 co. 2 c.p., 537 c.p.,583 bis c.p., 591 c.p.,
13. il delitto di cui all'art. 605 c.p. limitatamente a fatti commessi in danno di familiari, di conviventi (anche se la convivenza è cessata), di persone con cui si è avuta relazione affettiva(anche se cessata), di minori e incapaci;
14. i delitti di cui agli artt. 558 bis, 564, 566, 567, 568, 570 c.p., 570 bis , 571, 573, 574, 574 bis c.p.
15. il delitto di cui all'art. 578 cp (infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale),
16. i delitti di cui al Titolo XII Capo I bis art. 593 bis cp e art.593 ter cp, nonché i reati di cui alla Legge 22 maggio 1978 n.194,

il delitto di cui all'articolo 575, nell'ipotesi di delitto tentato, i delitti di cui agli artt. 610, 612, secondo comma, consumati o tentati, commessi in danno del coniuge, anche separato o divorziato, della parte dell'unione civile o del convivente o di persona che è legata o è stata legata da relazione affettiva ovvero di prossimi congiunti;

rilevato che il legislatore non ha menzionato nell'art.362 bis cp il delitto di cui all'art. 575 cp consumato commesso in danno del coniuge, anche separato o divorziato, della parte dell'unione civile o del convivente o di persona che è legata o è stata legata da relazione affettiva ovvero di prossimi congiunti, per cui si ritiene, allo stato, che possa rimanere non ricompreso nel gruppo specialistico suddetto in quanto in caso di omicidio vi è solitamente attività del pm di turno esterno per convalide per cui l'assegnazione avviene secondo le regole già indicate nel progetto organizzativo (ivi compresa la possibilità di segnalare al Procuratore la pendenza di un precedente procedimento di codice rosso da ritenersi connesso ai fini della valutazione dell'assegnazione del procedimento per omicidio allo stesso magistrato titolare del precedente di procedimento di codice rosso secondo le regole del progetto organizzativo);

tutto ciò premesso

dispone

1-che, ad integrazione di quanto indicato nell'OdS 13/2023 e del Progetto organizzativo paragrafo gruppi specialistici, nel gruppo specialistico n.1 "Reati codice rosso e reati fasce deboli" rientrano anche i delitti indicati dall'art. 362 bis c.p.p. che non sono stati già ricompresi nel suddetto gruppo, ossia il delitto di cui all'articolo 575, nell'ipotesi di delitto tentato, i delitti di cui agli artt. 610, 612, secondo comma, consumati o tentati, commessi in danno del coniuge, anche separato o divorziato, della parte dell'unione civile o del convivente o di persona che è legata o è stata legata da relazione affettiva ovvero di prossimi congiunti;

2-che i Magistrati della Procura, titolari dei procedimento iscritti per i delitti di cui agli artt.362 comma 1 ter e bis cpp, provvedano alla tempestiva tenuta e compilazione, coadiuvati dalla propria segreteria penale e dai propri affiancati, di un modulo in cui inserire per ogni singola notizia di reato prevista dagli artt. 362 comma 1 ter cpp e 362 bis c.p.p., i dati che indichino il rispetto dei tre giorni entro i quali procedere all'assunzione della p.o. ovvero della valutazione nei casi indicati dall'art.362 comma 1 ter cpp di non procedere all'assunzione nel caso sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa; nonché i dati che indichino il rispetto nei trenta giorni della valutazione di chiedere o meno una richiesta di misura cautelare personale;

tali moduli saranno conservati informaticamente presso la singola segreteria del magistrato e saranno posti in visto in cartaceo al Procuratore alla fine di ogni trimestre a cura del responsabile delle segreterie penali, cui le singole segreterie invieranno i dati cumulativi; il Magistrato titolare e la relativa segreteria avranno il compito di compilare il modulo e indicare gli adempimenti operati sia ai sensi dell'art. 362 comma 1 ter cpp che art.362 bis cpp anche se il procedimento poi verrà assegnato ad altro magistrato (ad esempio il pm di turno esterno, originario titolare, nel caso decida, dopo aver espletato le urgenze del turno esterno, di non trattenere in carico il procedimento, ma lo invii al Procuratore per la assegnazione a magistrato del gruppo specialistico 1, compilerà ugualmente il modulo ai fini della verifica dell'adempimento di cui all'art.362 comma 1 ter cpp e qualora abbia ritenuto di richiedere la misura cautelare, così come indicato nell'OdS n.13/2023 nel casi di particolare urgenza, compilerà anche il modulo nella parte relativa alle misure cautelari anche se ancora non è scaduto il termine dei trenta giorni) e il nuovo titolare procederà a sua volta a completare/ integrare il modulo con gli adempimenti eventualmente successivi relativi alla richiesta di misura cautelare o alla valutazione di non richiesta nei trenta giorni;

3-il singolo Magistrato titolare che nei procedimenti suddetti valuta di non richiedere la misura cautelare personale entro 30 giorni dalla iscrizione, deve redigere un sintetico provvedimento alla scadenza del termine dei trenta giorni in cui indicherà le ragioni di tale valutazione negativa, provvedimento da porre in visto al Procuratore entro 48 ore dalla emissione assieme agli atti del procedimento e che rimarrà nel fascicolo e che dovrà essere, come gli altri atti indicizzato, nonché sarà fatta indicazione della emissione del provvedimento nelle annotazioni in SICP;

4-sarà altresì compilato (e conservato sia informaticamente che in cartaceo) dalle singole segreterie penali con la supervisione dei singoli magistrati titolari alla fine di ogni trimestre il modulo allegato che occorre inviare alla Procura Generale per la relazione trimestrale dei dati relativi ai procedimenti penali di cui all'art. 362 bis cpp (trattasi di modulo inviato dalla Procura Generale alle singole Procure del Distretto), il quale sarà posto in Visto cartaceo al Procuratore;

il Direttore amministrativo e il Funzionario responsabile delle segreterie penali avranno il compito della supervisione di tali adempimenti al fine del coordinamento tra segreterie anche per poter inviare un unico modulo trimestrale riassuntivo di tutti i procedimenti dell'Ufficio così come richiede la Procura Generale e al fine del rispetto dei termini di invio trimestrale alla Procura Generale di tali dati con protocollo riservato.

Si comunichi ai Magistrati, al Personale amministrativo, alla Sezione di polizia giudiziaria.

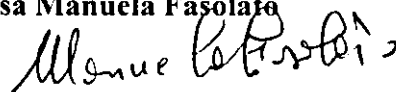
Si comunichi al Sig. Procuratore Generale di Venezia.

Si comunichi al CSM e al Consiglio Giudiziario in quanto contiene ampliamento, a modifica del progetto organizzativo, dei reati indicati nel gruppo specialistico area 1.

Si inserisca nel sito web della Procura della Repubblica di Rovigo.

Rovigo, lì 2/1/2024

Il Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Manuela Fasolato





100

ANNO 2024

BARRARE SOLO LE CASCELLE DI INTERESSE

Quarto Trimestre	
------------------	--

[illegible]

[illegible]